MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO

Art. 36

Disposizioni in materia di lavoro marittimo

Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, puo' derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui all'articolo 1, comma 5 e articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentativi a livello nazionale.

Versione in vigore dal 5 maggio 2023, non più in vigore dal 4 luglio 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro
Estremi	Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
Capo	III — Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-l-inclusione-sociale-e-l-accesso-al-mondo-del/art-36-disposizioni-in-materia-di-lavoro-marittimo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it